

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Silvia Gavin
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Busto Arsizio, 14 ottobre 2026

Tutte le circolari dello Studio le trovate pubblicate sul sito internet www.saedi.eu – NEWS

CIRCOLARE MESE DI OTTOBRE 2026

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

➤ PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2026	p.1
➤ INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 2 NOVEMBRE 2026	p.3
➤ IPERAMMORTAMENTO 2026: COME PREPARARSI	p.5
➤ 770/2026: ENTRO IL 2 NOVEMBRE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO	p.6
➤ LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES DELLE REGIONI E DEI COMUNI	p.7

.....

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre 15 novembre 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
16 Ottobre	Versamenti IVA mensili Scade oggi il termine di versamento dell'IVA a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre. I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998) versano oggi l'IVA dovuta per il secondo mese precedente.
	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
	Versamento delle ritenute alla fonte

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Silvia Gavin
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

	Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di settembre: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di settembre riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa su gasolio e benzina immessi in consumo nel mese di settembre.
26 Ottobre	Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del terzo trimestre.
2 Novembre	Modello Redditi, IRAP, Modello 770 Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e del modello 770 per i dati riferiti al periodo di imposta 2025. Modello TR Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale relativo al terzo trimestre 2026, in presenza dei requisiti normativi. Remissione in bonis Scade oggi il termine per l'esercizio della remissione in bonis: chi ha dimenticato di esercitare una opzione, di effettuare un adempimento oppure di inviare una

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Silvia Gavin
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

	comunicazione, necessari per fruire di benefici fiscali o per accedere a regimi opzionali, può sanare la propria posizione con le modalità previste dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.
15 Novembre	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro con riferimento al mese di ottobre. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese di ottobre. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese di ottobre. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 2 NOVEMBRE 2026

L'art. 2, D.P.R. n. 322/1998 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:

- dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (quest'anno 2 novembre dato che il 31 ottobre cade di sabato);
- dai contribuenti assoggettati all'IRES entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Si sottolinea che le scadenze di cui all'art. 2, D.P.R. n. 322/1998 non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli artt. 5 e 5-bis, D.P.R. n. 322/1998.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Silvia Gavin
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

Ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2025 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2025 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 2 novembre sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi, cosicché detta dichiarazione possa essere re-inviata correttamente ("Correttiva nei termini").

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2025 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione stessa. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d'imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d'imposta.



Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti degli acconti o dei saldi di IRPEF, IRES e IRAP non eseguiti per l'esercizio 2025, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni derivanti dall'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso saranno superiori.

Investimenti all'estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all'IVIE e all'IVAFE.

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che hanno detenuto investimenti all'estero nel corso del 2025, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio al fine di valutare la necessità di inserire tale informazione nella dichiarazione che dovrà essere inoltrata entro il prossimo 2 novembre.

Visto di conformità crediti superiori a euro 5.000

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno già utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2025.

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità e attendere il decimo giorno successivo a quello di spedizione telematica della dichiarazione da cui emerge il credito.



Si ricorda che i soggetti che intendano aderire al concordato preventivo per il biennio 2026-2027, dovranno esprimere tale opzione entro il medesimo termine di invio del modello dichiarativo, ossia il 31 ottobre (quest'anno prorogato al 2 novembre).

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Silvia Gavin
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

IPERAMMORTAMENTO 2026: COME PREPARARSI

Gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale e all'autoproduzione/autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1.01.2026, possono usufruire della maggiorazione delle quote di ammortamento (e dei canoni di locazione finanziaria) del 180% fino a 2,5 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, cc. 427-436 L. 199/2025.

Per l'accesso al beneficio occorre presentare, dal portale "Nuovo Piano Transizione 5.0" sul sito del GSE, 3 comunicazioni in sequenza:

- la prima preventiva;
- la seconda di conferma entro 60 giorni dalla ricevuta di esito positivo della precedente con il versamento di almeno il 20% di acconto sul costo di acquisto (o con la stipula del contratto di locazione finanziaria);
- la terza di completamento dell'investimento. Per completamento si intende la data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025, secondo le regole generali previste dall'art. 109, cc. 1 e 2 del Tuir (consegna o spedizione per i beni mobili), a prescindere dai principi contabili adottati, e data di fine lavori degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

Il GSE comunica all'impresa l'esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di 10 giorni dall'invio delle singole comunicazioni.

La maggiorazione del beneficio è riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta in cui viene inviata la comunicazione di completamento, subordinatamente all'esito positivo della verifica da parte del GSE. Pertanto, per usufruire dell'iperammortamento per l'anno di imposta solare 2026, entro il 31.12.2026 deve arrivare la ricevuta di presentazione con esito positivo dell'invio della comunicazione di completamento.

Si evidenzia che **al momento non è ancora possibile presentare la terza comunicazione**, ma occorre preparare tutta la documentazione necessaria. Nella comunicazione di completamento, infatti, il contribuente dichiara che a quella data è avvenuta **l'interconnessione** dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura ed è in **possesso della certificazione contabile** e della **perizia tecnica asseverata**, indipendentemente dal valore dell'investimento.

La certificazione contabile evidenzia l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa ed è rilasciata da un revisore legale iscritto nella sezione A del registro di cui all'art. 8 D.Lgs. 39/2010 e dotato di idonea garanzia.

La perizia tecnica asseverata, rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti negli appositi albi, attesta le caratteristiche tecniche dei beni per includerli negli allegati e l'interconnessione, nonché le caratteristiche dei beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Le caratteristiche possono essere comprovate anche mediante attestazione, corredata da un'analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Silvia Gavin
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

770/2026: ENTRO IL 2 NOVEMBRE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il termine per la trasmissione telematica del modello 770, fissato al 31 ottobre di ogni anno (art. 4, comma 4-bis, D.P.R. n. 322/1998), quest'anno cade di sabato e slitta quindi a lunedì 2 novembre 2026.

Chi deve presentare il modello

Il modello 770/2026 riepiloga le ritenute operate nel 2025, i relativi versamenti e gli eventuali crediti. Va trasmesso, direttamente o tramite intermediario abilitato, dai soggetti che nel 2025:

- hanno operato ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, somme da pignoramento presso terzi e locazioni brevi;
- hanno corrisposto redditi di capitale, premi, vincite e altri proventi finanziari soggetti a ritenuta o a imposta sostitutiva;
- hanno distribuito utili, anche senza applicazione di ritenute (ad esempio a società di capitali o su partecipazioni detenute nell'esercizio d'impresa).

Lavoro autonomo e provvigioni

Sono tenuti al 770 anche imprese, enti, professionisti e condomini che hanno pagato compensi di lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi operando la ritenuta d'acconto. Poiché i dati dei singoli percipienti sono già contenuti nella Certificazione Unica, nel 770 vanno indicati solo:

- le ritenute operate e i relativi versamenti, nella sezione I del quadro ST (ad esempio codici tributo 1040, 1038, 1019 e 1020);
- gli eventuali crediti maturati e compensati, nel quadro SX.

Per i compensi ai contribuenti forfetari, non soggetti a ritenuta, non ci sono dati da esporre nel quadro ST. Prima dell'invio è opportuno verificare che ritenute certificate, ritenute dichiarate e versamenti F24 coincidano, perché l'Agenzia delle Entrate incrocia i dati in automatico.

Redditi di capitale e utili

Per i redditi di capitale, oltre a ritenute e imposte sostitutive (quadro ST) e crediti (quadro SX), vanno indicate le somme erogate nei quadri dedicati:

- SF: redditi di capitale soggetti a ritenuta, compensi per avviamento commerciale e contributi di enti pubblici e privati, con i dati dei percipienti;
- SG: riscatti e capitali da contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione e rendimenti delle rendite con funzione previdenziale;
- SH: premi, vincite e altri proventi finanziari, compresi quelli da OICR esteri e titoli atipici;
- SI: utili pagati nel 2025, in qualità di emittente, da S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e altri enti commerciali soggetti all'IRES;
- SK: dati dei percipienti di utili e proventi equiparati, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva; il quadro va compilato anche per gli utili pagati senza ritenuta e per quelli corrisposti a soggetti non residenti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Silvia Gavin
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

Regole di compilazione e invio

Nelle sezioni I (Erario) e II (addizionale regionale) del quadro ST i versamenti vanno esposti in forma aggregata: un unico rigo per i versamenti con stessa data, codice tributo e periodo di riferimento (e, per la sezione II, stesso codice Regione). Le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi vanno indicate nel quadro SY.

Il modello può essere inviato in un unico flusso o suddiviso in un massimo di tre flussi per tipologia di ritenute (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitali, locazioni brevi, altre ritenute); il flusso delle locazioni brevi va unito a quello del lavoro autonomo, se presente.

Presupposto: la trasmissione delle Certificazioni Uniche

L'invio del 770 presuppone che siano già state trasmesse le Certificazioni Uniche e, ove richiesta, la certificazione degli utili, nei termini dell'art. 4, D.P.R. n. 322/1998:

- 16 marzo 2026 per lavoro dipendente, lavoro autonomo occasionale e redditi diversi;
- 30 aprile 2026 (novità di quest'anno) per lavoro autonomo abituale e provvigioni;
- 2 novembre 2026 per le certificazioni contenenti solo redditi esenti.

LA ROTTAMAZIONE-QUINQUES DELLE REGIONI E DEI COMUNI

Lo scorso 25.09.2026 Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi pubblicato, con un comunicato stampa, l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito.

Tra i debiti coinvolti per gli enti territoriali sono, per esempio, Imu, Tari, bollo auto e multe stradali.

La Rottamazione non riguarda invece i tributi locali gestiti in proprio dall'ente locale o affidati a concessionari privati, per i quali la L. 199/2025 ha riconosciuto agli enti stessi la possibilità di introdurre, tramite apposite delibere o regolamenti, una definizione agevolata autonoma, gestita secondo le modalità decise dall'ente.

Dal 15.10.2026 Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Dal giorno successivo, ossia dal 16.10.2026 e fino al 15.12.2026, il contribuente potrà presentare istanza di adesione.

Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà quindi l'ammontare delle somme dovute entro il 28.02.2027. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica rata o in massimo 54 rate bimestrali di pari importo, con le seguenti scadenze:

- 31.03.2027, 31.05.2027, 31.07.2027, 30.09.2027 e 30.11.2027;
- poi, a decorrere dal 2028, il 31.01, 31.03, 31.05, 31.07, 30.09 e 30.11 di ogni anno.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA